

n. 10801/2010 RG



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 3018/16 Sent.

N. 10801/10 Reg. Gen.

N. 10254/16 Cron.

N. 6210/16 Rep.

CONTRIBUTO UNIFICATO

Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, nella persona del

Giudice Maria Antonia Maiolino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 10801/2010 RG

TRA

S.R.L. (),

(),

(), con l'avv.

()

- attori oppONENTI -

E

(), con

l'avv. con domicilio in

- convenuta opposta -

sulle conclusioni come precisate dalle parti all'udienza del 15.6.2016

per parte attrice:

come da atto di citazione e memoria ex art. 183/VI c.p.c.

per parte convenuta:

in via preliminare nel merito:

dichiarare la nullità e/o inammissibilità dell'atto introduttivo del presente giudizio, mancando la determinazione del quantum oggetto di contestazione;

nel merito:

rigettare integralmente le domande tutte proposte dagli opposenti perché infondate in fatto ed in diritto e confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo n. 3075/10 emesso dal Presidente del Tribunale di Padova in data 10.08.2010;

nel merito in via subordinata:

condannare gli attori al pagamento a favore della

, della complessiva somma di € 224.608,17 oltre agli interessi dal 28.07.2010 al saldo sull'importo di cui al credito sub a) di € 182.308,54 e dal 31.07.2010 al saldo sull'importo capitale di cui al credito sub b) di € 38.304,53 al tasso annuo determinato nella misura di 2,50 punti in più del tasso pro tempore vigente per le operazioni di rifinanziamento del S.E.B.C., ed alle spese legali, per i titoli già prodotti in fase monitoria, o della maggiore o minore somma che risultasse in corso di causa; in ogni caso con vittoria di spese e competenze, oltre a rimborso spese forfettarie ex D.M. 55/2014.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con decreto ingiuntivo n. 3075/2010

ottenneva l'intimazione al pagamento di € 182.308,54 in relazione al c/c n.

e di € 42.299,63 in dipendenza di un finanziamento scaduto il

20/06/2009 nei confronti della società Srl e dei garanti

e per l'importo complessivo di

€ 224.608,17 oltre agli interessi e spese.

Gli ingiunti proponevano tempestiva opposizione, contestando l'addebito illegittimo di interessi superiori alla soglia antiusura e di interessi capitalizzati nonché di addebiti non dovuti nonché la pretesa di una garanzia fidejussoria per importo superiore al pattuito.

La causa è stata istruita documentalmente nonché con lo svolgimento di ctu contabile: l'elaborato è stato depositato in data 24.10.2012 e successivamente integrato in data 30.9.2014.

La nullità della citazione.

Non risulta fondata l'eccezione di nullità della citazione, atteso che le doglianze svolte in giudizio sono sinteticamente ma adeguatamente dedotte, a prescindere dalla fondatezza delle stesse (salvo quanto si dirà in seguito con riferimento alla commissione di massimo scoperto): illegittimo anatocismo, superamento soglia antiusura, superamento limite garanzie personali.

L'anatocismo.

La contestazione in ordine alla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi è infondata.

L'art. 120 TUB è stato modificato dal d.lgs 342/1999 (art. 25); il secondo comma ora stabilisce che "il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori".

La delibera CICR 9.2.2000 è poi intervenuta a stabilire, quanto ai rapporti in conto corrente, che: "1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli

interessi avviene sulla base di tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.

2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.

Tornando al caso di specie, il contratto di conto corrente all'origine dell'ingiunzione risale a gennaio 2002 (doc. n. 3 fascicolo monitorio) e prevedeva espressamente la pari periodicità trimestrale sia degli interessi attivi che di quelli passivi: la pattuizione rispettava quindi la normativa applicabile *ratione temporis*, e, considerato che l'accertamento si è interrotto a fine 2010, non assumono rilevanza ai fini della decisione le più recenti modifiche normative in tema di anatocismo.

Una volta che sia chiarita la legittimità della capitalizzazione degli interessi, non vi è alcuna ragione per espungere i relativi “addebiti” dalla ricostruzione del conto, come chiesto dal ctp di parte opponente.

La commissione di massimo scoperto.

Non è in effetti ben chiara la ragione per cui è contestata dagli oppositori l'illegittimo addebito della commissione di massimo scoperto, ma è comunque necessario trattare i profili rilevabili d'ufficio.

In primo luogo non è condivisibile la tesi per cui la cms sarebbe nulla per assenza di causa; la questione è stata trattata ampiamente e risolta in senso negativo anche dalla Suprema Corte: da ultimo un'ampia disamina sulle posizioni giurisprudenziali in ordine alla cms si rinvengono proprio in Cass. n. 12965/2016, cui per brevità di esposizione può farsi rinvio.

Il superamento della soglia antiusura.

Va detto sin d'ora che nel proprio accertamento il ctu ha concluso nel senso che il superamento della soglia è emerso sin dall'inizio del rapporto, ovvero dal primo trimestre 2002: la banca ha contestato le conclusioni del perito, evidenziando come l'usura c.d. pattizia possa valorizzare solo l'astratta pattuizione e non "gli interessi concretamente applicati dalla banca" (pag. 9 conclusionale).

In realtà la tesi della banca non convince perché parte da un presupposto non condivisibile: al di là del fatto che il superamento della soglia antiusura è stato rinvenuto anche nel secondo e terzo trimestre 2002, il ctu infatti ha effettuato la propria verifica proprio partendo dalla pattuizione ed è giunto alle conclusioni esposte perché nella pattuizione era previsto anche l'addebito di una somma di "pratica fido" e per "spese istruttoria gestione fidi" che hanno indubbiamente gravato sul monte addebiti del trimestre che contava numeri debitori molto contenuti per 2.493 (allegato alla ctu).

D'altro canto, se anche si volesse "spalmare" la voce "pratica fido" sui quattro trimestri, invece che su uno solo (le spese istruttoria sono invece addebitate ogni trimestre), ugualmente si riscontrerebbe un superamento della soglia ab origine.

Vanno quindi sul punto condivise le conclusioni peritali.

Sotto un profilo metodologico contabile va poi affermata la necessità di ricostruire il conto disapplicando il metodo c.d. Banca d'Italia e quindi tenendo conto anche dell'addebito a titolo di commissione di massimo scoperto (Cass. pen. 28743/2010): il Tribunale è consapevole dell'apertura alla tesi della banca opposta contenuta nella recente Cass. n. 12965/2016, ma non condividendone appieno gli assunti e nel contrasto di pronunce in

materia, ritiene preferibile confermare l'orientamento fino ad ora seguito dall'Ufficio.

In particolare, l'art. 1 della l. 108/1996 stabilisce con chiarezza che "per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" e la disposizione della Banca d'Italia che stabiliva non tenersi conto allo scopo delle cms non è certamente previsione idonea a superare il dettato di legge.

Se, in risposta all'analitica difesa svolta sul punto dalla banca, deve darsi atto della disomogeneità tra i parametri sulla cui base sono stati periodicamente rilevati i tassi e le voci oggi computate per la verifica del superamento del tasso soglia, sul punto non ci si può che attenere al chiaro disposto normativo, come più volte interpretato dalla giurisprudenza.

Sotto altro profilo va poi evidenziato come la citata Cass. n. 12965/2016 non dica esattamente che la cms vada di per sé espunta dal calcolo ai fini della verifica della normativa antiusura: la Suprema Corte dà infatti per presupposto che si effettui comunque una verifica sulla legittimità della commissione e sul rispetto della normativa antiusura da parte della stessa e che, in caso di superamento della soglia, l'addebito confluisca almeno in parte nel monte interessi da conteggiare ai fini della verifica del "costo del denaro": che la cms nel caso di specie fosse legittima e non andasse ad integrare le voci di addebiti rilevanti ai fini della verifica dell'usura non è dalla banca opposta né dedotto né dimostrato.

Deve pertanto concludersi sul punto nel senso che, verificato il superamento ab origine della soglia antiusura, il conto va depurato da interessi debitori e

cms, quali addebiti costituenti voci di costo del denaro, per l'intera durata del rapporto, ai sensi dell'art. 1815 c.c.: così ha operato il ctu (pag. 4 e 5 elaborato 30.9.2014). L'esito della ricostruzione del conto corrente conduce ad un saldo negativo per € 70.514,13, invece che € 182.308,54, come da ingiunzione.

Conclusioni.

Come anticipato, il ctu ha ricostruito il conto con un saldo a debito per € 70.514,13.

A detto importo va aggiunto il debito per finanziamento di € 42.299,63, su cui non vi è stata contestazione: si giunge così al debito di € 112.813,76.

Così ridimensionata l'esposizione, restano assorbite le contestazioni in ordine al limite della fidejussione (al di là quindi delle difese svolte sul punto dalla banca opposta): dal 15.9.2003 i signori e hanno esteso la fidejussione omnibus rispetto alla società Interstudio s.r.l. fino all'importo di € 155.000 (doc. n. 6 fascicolo monitorio).

Concludendo, il decreto n. 3075/2010 va revocato e gli oppositori in solido vanno condannati a pagare alla banca ingiungente la somma di € 112.813,76, oltre interessi legali dal 10.8.2010.

Quanto alle spese di lite, il credito della banca è stato riconosciuto per un importo di circa metà rispetto all'ingiunto: ricorrono pertanto gravi motivi per la compensazione integrale delle spese processuali nonché per porre le spese di ctu a carico della banca opposta in via definitiva.

Dall'art. 282 c.p.c. discende la provvisoria esecutività della presente decisione.

PQM

Il Tribunale di Padova, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (r.g. n. 10801/2010), disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:


- Revoca il decreto ingiuntivo n. 3075/2010;
- Condanna in solido gli opposenti a pagare alla banca ingiungente la somma di € 112.813,76, oltre interessi legali dal 10.8.2010;
- Compensa le spese tra le parti;
- Pone le spese di ctu a carico definitivo di parte opposta.

Padova, 31/10/2016

Il Giudice


Maria Antonia Maiolino

Il Funzionario Giudiziario
Chiara Sigismondi



LA PRESENTE SENTENZA E' STATA DEPOSITATA IN
CANCELLERIA ADDI 3 NOV. 2016

IL CANCELLIERE

Il Funzionario Giudiziario
Chiara Sigismondi

